COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

O R D I N A N Z A S I N D A C A L E N. 13 DELL'01.04.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Mojo Alcantara è Socio della S.R.R. Messina Provincia, cui la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. assegna le competenze a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento;
- di fatto, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, non risulta essere stata pienamente attuata in quanto non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a tutti gli adempimenti di cui alla citata legge regionale;
- questo Ente ha proceduto con Delibera di Consiglio n.07 del 05/03/2015 all'approvazione dello schema di convenzione per la delimitazione e costituzione dell'ARO Alcantara comprendente i Comuni di Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Graniti e Motta Camastra;
- Non avendo proceduto l'ARO Alcantara all'espletamento delle procedure d'appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, di fatto la stessa associazione dei comuni non è mai diventata operativa;

DATO ATTO CHE:

- il servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Mojo Alcantara è stato gestito per il passato dal Commissario straordinario a mezzo ATO ME4 S.p.a. in liquidazione;
- con le varie Ordinanze Presidenziali emesse sulla gestione dei fiuti, veniva confermata la fattività dei Commissari cui risultavano attributi poteri eventualmente sostitutivi al fine di garantire la continuità del servizio per conto dei Comuni ricadenti nel territorio delle Società d'Ambito;
- in dette Ordinanze veniva ribadito che l'Ente era comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della L.R. 9/2010;
- nelle more della effettiva funzionalità della S.R.R. Messina e Provincia, l'Amministrazione Comunale era onerata ad assumere in forma diretta la gestione del servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e Differenziati al fine di evitare possibili emergenze sanitarie e di igiene pubblica, dovuta all'interruzione dei servizi di che trattasi;

- il Sindaco è legittimato all'adozione di provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs n.152/2006;

RICHIAMATE:

- Le ordinanze n.02/Rif del 28 Febbraio 2018 e n. 03/Rif. del 8 Marzo 2018, con le quali il Presidente della Regione Siciliana ha reiterato il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- L'Ordinanza n. 04 Rif. del 2018, con la quale il Presidente della Regione ha ulteriormente prorogato il regime straordinario di cui sopra, e dando atto della persistenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti sul territorio regionale, obbligava conseguentemente i Comuni che non svolgevano un efficace servizio di RD e conseguono relative percentuali inferiori a quelle minime di legge del 65% ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2016, per incrementare tale percentuale, e disponendo contestualmente il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica, demandando ai Comuni il riaffidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio regionale della parte eccedente non ammessa in discarica;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione 07/Rif. del 03/12/2018, avente ad oggetto "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei rifiuti e alla piena attuazione della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 con modifiche ed integrazioni dell'art. 5 dell'Ordinanza 4/Rif del 7 giugno 2018";

RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 013527 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, a firma del Dirigente Generale e dell'Assessore competente, con la quale, tenuto conto che dal 1° aprile 2019 non sarebbe stata più operativa la figura del Commissario straordinario di nomina regionale, su cui era incentrata la speciale forma di gestione di cui alle Ordinanze presidenziali (Ordinanza 2/rif del 1° febbraio 2017 e reitere successive), si precisava che i Comuni erano chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art.191, D.Lgs. n.152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.14, comma 6, l.r. n.9/2010, in materia di interventi sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti;

PRECISATO, che la sopra citata nota assegnava un ruolo importante altresì ai Sindaci delle Città metropolitane di Palermo e Messina e dei Commissari dei Liberi Consorzi Comunali di Agrigento e di Ragusa: nella nota infatti si sottolineava che l'estensione territoriale del servizio limitata a tutto o parte del territorio provinciale, rendeva opportuno, l'esercizio del potere di ordinanza extra ordinem da parte dei Sindaci delle città metropolitane di Messina e di Palermo e dei Commissari straordinari dei Liberi Consorzi Comunali di Agrigento e di Ragusa, ciò sempre nelle more che le

SRR competenti e i Comuni soci provvedessero ai regolari affidamenti dei servizi superando inadempienze ed omissioni;

PRECISATO, altresì, che questa speciale forma di gestione", demandata ai Sindaci delle Città metropolitane di Palermo e Messina, poteva essere avviata temporaneamente, al fine di preservare i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che avrebbero potuto determinare crisi igienico-sanitarie, nel rispetto dell'art.191, D.Lgs. n.152/2006, attraverso la previsione di una figura commissariale in grado di garantire la continuità del servizio in deroga all'impianto organizzativo gestionale previsto dalla Legge regionale n.9/2010;

RILEVATO, pertanto, che tramite lo strumento dell'Ordinanza dei Sindaci metropolitani e dei Commissari straordinari dell'ex Province interessate era possibile disporre in deroga alle disposizioni di cui alla L.r, n.9/2010 ed in particolare degli art.15 e 19, nell'intero territorio provinciale di competenza ovvero in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte, entro e non oltre il termine necessario al superamento delle inadempienze di Comuni e delle S.R.R. medesime (termine che doveva essere fissato a seconda dei casi, ma sempre nel rispetto dell'art.191, D.Lgs n.152/2006);

DATO ATTO che l'Anac con delibera n. 1375 del 21/12/2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato che nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della ATO e/o SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'Ente preposto adottando, legittimamente, ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui *"....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa — specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.lgs 18/8/2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia*;

ATTESO pertanto, stante quanto sopra, che nelle more della definizione delle procedure già avviate per l'effettiva funzionalità dalla S.R.R. Messina e Provincia, sussistevano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente in materia di igiene urbana, teso a garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che la sua interruzione avrebbe determinato un elevato rischio igienico - sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico - sociale;

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n°3/2019, mediante la quale veniva affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati per un periodo di tre (3) mesi dall' 01/04/2019 al 30/06/2019, alla società "World Service srl" Partita IVA n. 03113430874 con sede legale in Catania, in via Monte Palma n. 18;

RICHIAMATO, altresì, il contratto per l'affidamento del servizio de quo Rep. N. 196 del 13/06/2019 stipulato fra questo Ente e la società di cui sopra in forza del quale il servizio di cui in premessa veniva affidato per il periodo dall' 01/04/2019 al 30/09/2019;

VISTA la nota della SRR Messina Provincia a firma del direttore generale Arch. Giuseppe Mondello, prot. n. 1165 dell'1 agosto 2019, con la quale si comunicava che le operazioni di gara condotte presso la sezione territoriale dell'UREGA di Messina, relativamente all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., erano state completate e che con riferimento al Lotto 3 – comprendente i Comuni di Graniti, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria-, l'operatore Economico risultato aggiudicatario era l'A.T.I. Multiecoplast s.r.l. – Caruter s.r.l; si precisava altresì che in assenza di procedure di ricorso, il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti avrebbe potuto, attivare, nel Comune di Moio Alcantara, il servizio, già dall'ultima decade del mese di settembre 2019;

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n° 21 dell' 01/10/2019, mediante la quale veniva ulteriormente affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati per un periodo di mesi uno (1) dall' 01/10/2019 al 03/11/2019, alla società "World Service srl";

VISTA la nota della SRR Messina Provincia a firma del direttore generale Arch. Giuseppe Mondello, prot. n. 1648 del 22 ottobre 2019, con la quale si comunicava che pur avendo la SRR ha completato le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto sul territorio dei Comuni, ricadenti nel lotto 3 di cui al pubblico incanto indetto ai sensi dell'art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. ed ultimato anche le verifiche ex post previste dal T.U. n.50/2016 e ss. mm. e ii. necessarie per procedere alla sottoscrizione del contratto normativo tra l' Ente Regolatore e l'aggiudicatario del servizio, per il lotto 3, la ATI Multiecoplast s.r.l. - Caruter s.r.l., tuttavia, limitatamente al lotto 2 della stessa gara d'appalto una delle aziende partecipanti all'incanto aveva evidenziato, tramite ricorso proposto alla Sezione di Catania dell'On. Tribunale Amministrativo Regionale, un aspetto riguardante, eventualmente, l'assetto dell'ATI aggiudicataria del lotto 3; si precisava, altresì, che la trattazione del ricorso RG 1579/19: SRR Messina Provincia scpa / Onofaro Antonino srl era già stata calendarizzata per il 24 ottobre e che considerato quindi, che la sottoscrizione dei contratti (normativo ed attuativi con i singoli Comuni), era subordinata alla decisione dell'On. Tribunale Amministrativo, si invitavano dunque, i Comuni interessati, in caso di necessità ed al fine di garantire l'igiene del territorio, a valutare eventuali affidamenti e/o proroghe delle attuali modalità di svolgimento dei servizi da formulare nelle forme meglio ritenute opportune e secondo le vigenti disposizioni di legge;

VISTA la nota della SRR MESSINA PROVINCIA prot. n. 1671 del 28/10/2019 acclarata al n. 5388 del protocollo comunale in pari data con la quale veniva comunicato che il Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione di Catania, in data 25 Ottobre 2019, aveva rigettato l'istanza cautelare richiesta nel procedimento n. RG 1579/19: SRR Messina Provincia / Onofaro Antonino srl, dal ricorrente Onofaro Antonino srl, e che la sottoscrizione dei contratti – sia quello normativo che gli attuativi con ogni singolo Comune appartenente al lotto 3 – restava subordinata alla decisione di merito fissata dall'On. Tribunale Amministrativo per il 19 Dicembre;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 23 del 04/11/2019, con la quale veniva affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, alla "World Service srl" per un ulteriore periodo di mesi due (2) dal 04/11/2019 al 31/12/2019;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n°2 del 03/01/2020 con la quale veniva affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, alla predetta società, per un ulteriore periodo di mesi due (2) dal 03/01/2020 al 29/02/2020;

VISTA la nota della SRR MESSINA PROVINCIA prot. n. 26 del 9 gennaio 2020, con la quale si comunicava che era in corso la procedura di verifica prodromica alla sottoscrizione del contratto normativo tra la S.R.R. e la ATI aggiudicataria dell'appalto del lotto di gara n.3; si precisava altresì che entro il mese di gennaio tale contratto sarebbe stato sottoscritto così da proseguire con la sottoscrizione del contratto attuativo con l'Ente e che presumibilmente, nel periodo intercorrente tra febbraio e marzo 2020, il servizio sarebbe stato attivato nel Comune di Mojo Alcantara;

VISTA la nota della SRR MESSINA PROVINCIA prot. n. 67 del 20 gennaio 2020 con la quale si comunicava che la S.R.R., avrebbe provveduto in data 22 gennaio a sottoscrivere il contratto normativo con la ATI aggiudicataria del lotto 3 dell'appalto indetto ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii e si invitavano i Comuni interessati a provvedere ad effettuare i seguenti adempimenti, preliminari alla sottoscrizione del contratto attuativo :

1. nomina del Responsabile Unico del Procedimento ex art.101 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii. che, oltre ai compiti previsti dal Codice degli Appalti, assicurerà anche il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni rese dall'operatore economico.
2. nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto ex art.111, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii.
3. estrazione CIG derivato dal portale ANAC previo accredito allo stesso;

VISTA la nota della SRR MESSINA PROVINCIA prot. n.262 del 25/02/2020, con la quale veniva fissata per il giorno 26/02/2020 la data per la sottoscrizione del contratto attuativo tra il Comune di Moio Alcantara e la ATI Multiecoplast s.r.l. - Caruter s.r.l., presso il Notaio Silverio Magno, con studio in Messina;

DATO ATTO che, nella sopra citata data, non è stato possibile sottoscrivere il suddetto contratto attuativo, stante talune criticità, emerse in sede di stipulazione, in ordine alla quantificazione delle somme che il Comune di Mojo Alcantara, avrebbe dovuto impegnare, mediante apposita determina di impegno, da adottarsi, prima della stipulazione del contratto attuativo, in quanto propedeutica alla stessa;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, che testualmente prevede:

1. *L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle*

infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 ***e' prorogata fino al 13 aprile 2020;***

PRESO ATTO sulla base delle disposizioni contenute nei sopra citati provvedimenti, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del costante l'incremento dei casi sul territorio nazionale, dell'impossibilità al momento di procedere alla stipulazione del contratto attuativo tra il Comune di Moio Alcantara e la ATI Multiecoplast s.r.l. - Caruter s.r.l.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente prevede che *" il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";*

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

1. DI INTERVENIRE nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Mojo Alcantara, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in via sostitutiva della Gestione Commissariale della SRR Messina Provincia e dell'ATO ME4 S.p.A. in liquidazione, gestori del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo dall' 01/04/2020 al 30/04/2020;

2. DI AFFIDARE alla Ditta World Service s.r.l. P. Iva 03113430874, via Monte Palma n. 18 95122 Catania (CT), per le motivazioni evidenziate, sussistendo ragioni di inderogabilità e di urgenza, il servizio di Raccolta e Trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica indicati nel capitolato d'oneri allegato al sopra citato contratto da eseguire nel Comune di Mojo Alcantara, così da garantire il rispetto della percentuale di RD minima prevista dalla vigente normativa, per il periodo dall' **01/04/2020 al 30/04/2020**, per il presuntivo costo di € 10.835,99, dando atto che l'efficacia della presente ordinanza potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora prima della scadenza prevista per il 30/04/2020 si dovesse realizzare l'avvio operativo della SRR Messina Provincia: in tale ipotesi l'affidamento è da ritenersi inefficace, senza nulla a che pretendere da parte della ditta affidataria;

3. ALLA DITTA AFFIDATARIA di rispettare, per quanto riguarda il personale da utilizzare, quanto previsto dalla L.9/2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro 2013, di applicare il CCNL Fise-Assoambiente, di cui all'art.51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81 e di seguire le linee guida definite con il verbale di concertazione sindacale del 20/01/2016 (in cui sono stabiliti i criteri di selezione del personale) e con il verbale del tavolo tecnico del 26 aprile 2016 tenuto presso il DTL di Messina

(in cui si elencano i seguenti principi di selezione: 1) ex art. 19 c. 6 delle L.R. 9/2010; 2) 240 gg. consecutivi in forza alla ditta cessante sul territorio; 3) residenza);

4. **ALLA DITTA AFFIDATARIA** pertanto, stante quanto previsto al punto 3) di continuare il rapporto lavorativo instaurato con i lavoratori Marzullo Giacomo, nato a Floresta il 14.02.1972, residente a Gioiosa Marea, Fraz. S.Giorgio, 40, Via N. Sauro e Pennisi Tindaro Giuseppe, nato a Mojo Alcantara, il 30.07.1965, residente in Mojo Alcantara, Via Traversa 1 Vanella Mojo n.12,

5. **DI CONCEDERE** in comodato d'uso gratuito Isole ecologiche, CCR, Cassonetti e affini, mezzi e strumenti di titolarità del Comune di Mojo Alcantara, chiarito che la manutenzione e la cura restano a carica della ditta concessionaria;

6. **ALLA DITTA AFFIDATARIA**, previo delega dell'Ente, di mantenere le convenzioni riguardanti lo smaltimento dei rifiuti differenziati quali Carta, Plastica, Vetro e Organico cedendo alla stessa eventuali proventi derivanti;

7. **AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:**
 - **DI PROVVEDERE** ad attivare le procedure per il conferimento dei RR.SS.UU. presso la discarica di Sicula Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa;
 - **DI PROVVEDERE** ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione e a regolarizzare la presente ordinanza;

8. **DI DARE ATTO** che l'operazione di cui in esame trova copertura finanziaria nelle somme inserite nell'apposito capitolo di Bilancio dedicato al pagamento RR.SS.UU;

9. **DI NOTIFICARE** copia del presente atto ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria e al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;

10. **DI REVOCARE** ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;

11. **DI RISERVARSI** di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata, o si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio, o un mancato raggiungimento delle percentuali minime di RD previste dalla vigente normativa, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta di cui al punto 2);

12. **ALLA POLIZIA MUNICIPALE**, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale, anche alla luce delle relative previsioni di cui all'O.P. n. 04/Rif. del 7 Giugno 2018.

DISPONE

che copia della presente sia notificata alla Ditta World Service s.r.l. P. Iva 03113430874, Via Monte Palma n. 18 - 95122 Catania (CT), alla SRR Messina Provincia, alla Sicula Trasporti s.r.l..

DISPONE ALTRESÌ

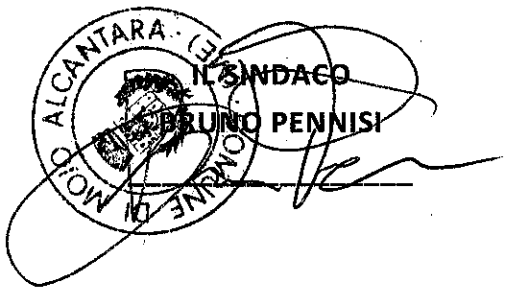
La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

L'invio della presente: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Comunale del Comune di Mojo Alcantara;

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Mojo Alcantara, lì 01/04/2020



IL SINDACO

BRUNO PENNISI